

## SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 09/11/2016, n. 30644

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -  
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -  
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -  
Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -  
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 1 febbraio 2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di querela.

## RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 1 febbraio 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Milano del 20 novembre 2013, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, riconosciuta la continuazione, per fatti di violenza sessuale consumata e tentata nei confronti della moglie, con la quale era in fase di separazione (fatti commessi tra il (OMISSIS) 2010 e ritenuti procedibili d'ufficio, in quanto connessi al reato di cui all'art. 612 bis c.p., per il quale vi era stata sentenza di condanna in diverso procedimento). La Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha conseguentemente rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto - tramite il difensore - ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione, nonché la violazione dell'art. 609 bis c.p. in relazione alla procedibilità d'ufficio dei reati contestati (commessi tra il (OMISSIS) 2010), sul rilievo che la relativa querela sarebbe stata presentata solo il (OMISSIS) 2011. Il Tribunale, investito del giudizio in relazione al diverso reato di cui all'art. 612 bis c.p., aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero, essendo in quel procedimento emersi indizi di reati di violenza sessuale consumata e tentata, ritenuti procedibili d'ufficio in quanto connessi con quello di stalking, perchè i fatti sarebbero stati commessi da un soggetto già destinatario dell'ammonimento del Questore. Si lamenta che i giudici di merito avrebbero ritenuto di ravvisare le caratteristiche e la forma tipica del provvedimento di ammonimento del Questore, ai sensi del D.L. n. 11 del 2009, art. 8 nel mero verbale di notifica dell'esposto, ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, successivo alla presentazione, in data (OMISSIS) 2010, di un esposto ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo unico. Si tratterebbe, secondo la difesa, di due atti distinti e non intercambiabili, perchè, nel procedimento del D.L. n. 11 del 2009, la competenza a convocare il persecutore e ad ammonirlo oralmente è riservata al Questore e non può essere delegata ad altre autorità di pubblica sicurezza. Ne consegue che il reato di atti persecutori avrebbe dovuto essere ritenuto perseguibile di querela, non essendo

stato commesso dal soggetto ammonito dal Questore. E non può ritenersi - secondo la difesa - che il Questore abbia delegato la procedura ad ufficiali di pubblica sicurezza, mancando tale delega agli atti, pur essendo la stessa necessaria esplicitamente e singolarmente per ogni provvedimento.

2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, il cui accertamento si sarebbe basato sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa costituitasi parte civile. Non si sarebbe considerato nè che questa era in una situazione di inimicizia con il marito nè che il suo racconto era caratterizzato da incongruenze, nell'ambito del clima di estrema tensione dei rapporti coniugali.

2.3. - In terzo luogo, si deduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 572 c.p., quali maltrattamenti in famiglia. Si sostiene, sul punto, che l'imputato non avrebbe mai negato il contenuto oggettivo degli atti contestati come posti in essere, ma che avrebbe invece contestato il "contenuto soggettivo degli atti medesimi, nonchè il recepimento degli stessi da parte della persona offesa, la cui volontà restava tuttavia libera in relazione alla propria sfera sessuale".

2.4. - Si lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. La Corte d'appello avrebbe negato la configurabilità della minore di gravità dei fatti valorizzando, in senso contrario: la pluralità degli episodi di violenza, il contesto familiare in cui gli stessi erano stati posti in essere, la particolare intimidazione psicologica con la quale l'imputato aveva coartato la volontà della vittima. Per la difesa: il primo di tali elementi sarebbe un dato del tutto neutro; il secondo avrebbe una natura "ambigua", potendo operare anche a favore dell'imputato; il terzo non sarebbe sostenuto da adeguata motivazione, non avendo la Corte territoriale precisato in cosa consistesse la coartazione psicologica in questione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - Il primo motivo di doglianza, relativo alla procedibilità d'ufficio dei reati in quanto connessi con il reato di cui all'art. 612 bis c.p., a sua volta perseguibile di ufficio a seguito di ammonimento del Questore, non è fondato.

L'art. 609 septies c.p. prevede - per quanto qui rileva - che si procede d'ufficio per il reato di cui art. 609 bis c.p., "se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio". Il D.L. n. 11 del 2009, art. 8, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38 del 2009, dispone che "si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo". I precedenti commi 1 e 2 dello stesso articolo disciplinano il procedimento di ammonizione, stabilendo che, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. a persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Come bene evidenziato dalla Corte d'appello, tale procedura è stata seguita anche nel caso di specie. A fronte di un esposto presentato dalla persona offesa all'autorità di pubblica sicurezza in data (OMISSIS) 2010, con il quale si chiedeva espressamente di richiamare l'imputato ad un comportamento più civile ed educato e si affermava che altrimenti si sarebbe presentata "formale denuncia nei suoi confronti", l'imputato era stato convocato presso il commissariato della questura, in data (OMISSIS) 2010. In quella

circostanza - come emerge dal relativo verbale, sottoscritto dallo stesso imputato - era stato messo al corrente dell'esposto presentato e delle richieste della persona offesa, aveva reso le sue dichiarazioni, ed era stato ammonito "dal reiterare nelle azioni a lui addebitate e a non commetterne altre di maggiore gravità". Non si tratta dunque contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - di una mera notificazione di esposto presentato ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il riferimento a tale disposizione effettivamente contenuto nell'atto non ne muta, infatti, la natura, trattandosi di una disposizione di carattere estremamente generale, la quale deve intendersi come riferita ad ogni possibile attività svolta dall'autorità di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle di cui al D.L. n. 11 del 2009. Quanto alla delegabilità dell'attività da parte del Questore, la stessa si desume dai principi generali, in mancanza di norme specifiche che ne riservino al solo questore in persona lo svolgimento. Nè è necessario, per la validità della delega, che la stessa sia disposta per ogni singolo provvedimento e portata a conoscenza dell'interessato. Peraltro, le eventuali ragioni di legittimità del provvedimento di ammonizione per vizi attenenti alla delega avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l'impugnazione del provvedimento stesso di fronte al giudice amministrativo; impugnazione che non risulta essere stata proposta. Ne consegue che del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto perseguibili d'ufficio i reati dei quali si procede, in quanto connessi con il reato di atti persecutori, anche esso perseguibile d'ufficio, in presenza di ammonizione questorile.

3.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, il cui accertamento si sarebbe basato sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa costituitasi parte civile - è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico. La difesa non avanza, neanche in via di mera prospettazione, puntuali critiche alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a generici riferimenti ad un clima di tensione familiare e ad una situazione di inimicizia fra le parti. A ciò deve aggiungersi quanto sostanzialmente ammesso dallo stesso ricorrente con il terzo motivo, laddove egli afferma di non avere mai negato il contenuto oggettivo degli atti contestati come posti in essere ai danni della persona offesa. E ciò, a prescindere, dalla piena logicità e coerenza nella motivazione adottata sul punto dalla Corte d'appello (pagg. 10-12 della sentenza impugnata).

3.3. - Del pari generico è il terzo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 572 c.p., quali maltrattamenti in famiglia. Anche in questo caso, la difesa non formula critiche alla motivazione della sentenza impugnata, del tutto logica e coerente, nella quale si elencano analiticamente gli atti sessuali posti in essere dall'imputato con le loro modalità minacciose e violente (in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnata).

3.4. - Inammissibile, per analoghe ragioni, è anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. La Corte d'appello ha correttamente negato la configurabilità della minore gravità dei fatti valorizzando, in senso contrario: la pluralità degli episodi di violenza, il contesto familiare in cui gli stessi erano stati posti in essere, la particolare intimidazione psicologica con la quale l'imputato aveva coartato la volontà della vittima. La difesa ha concentrato le sue critiche - peraltro del tutto generiche - su tali considerazioni, senza sottoporre ad adeguato vaglio l'ulteriore, decisivo, argomento su cui si basa la sentenza, consistente nella connessione degli atti sessuali con il reato di atti persecutori; connessione dalla quale emerge un contesto di significativa coartazione della libertà sessuale della vittima. Del resto, il complessivo comportamento dell'imputato e l'esistenza di un rapporto coniugale sono stati sostanzialmente valutati a suo favore attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017